


COMUNE DI ALANNO			
Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2015	XIV		
Prot.n.	4914	Del	27/05/2015
			

COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (Legge nr. 190/2014)

IL SINDACO

Premesso che:

- La Legge di Stabilità per l'anno 2015 (commi 611-614 dell'art. 1 della L. 29.12.2014 nr. 190) prevede che le pubbliche amministrazioni debbano avviare un percorso di razionalizzazione delle società partecipate, direttamente o indirettamente, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, nonché un obiettivo specifico connesso alla riduzione, entro il corrente anno, del numero delle società pubbliche;
- Il testo di legge recepisce in parte le indicazioni fornite dal Commissario della *spending review* prof. Carlo Cottarelli con il proprio documento del 7 agosto 2014 denominato *“Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali”* e nasce con l'intento di potenziare il disposto dell'art. 3, comma 27 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, nr. 244, secondo cui gli enti locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, mentre risulta invece ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- La disciplina in materia indica quali sono i criteri da considerare per giungere al perseguimento degli obiettivi ricercati riepilogandoli in cinque punti fondamentali:
 - a) eliminazione delle società non indispensabili, vale a dire che svolgono servizi non strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;
 - b) soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile;
 - d) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali;
 - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- Il legislatore nonostante individui gli obiettivi e le direttrici attraverso le quali muoversi, riconosce tuttavia il discrezionale ruolo programmatico dell'organo di direzione politica dell'ente riservandogli un certo spazio di autonomia di scelta e margini di flessibilità operativa che garantiscano l'approvazione di misure e iniziative realmente praticabili;
- Il piano operativo di razionalizzazione delle società deve riportare le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'indicazione dei risparmi stimati;
- Una volta approvato, il piano deve essere oggetto di due specifici adempimenti:
 - 1) la trasmissione, con la relativa relazione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 - 2) la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
- La legge prevede, infine, che il percorso di razionalizzazione delle società partecipate, avviato con la programmazione da approvarsi entro il 31 marzo 2015, sia concluso con un referto da predisporre entro il 31 marzo 2016 in ordine ai risultati effettivamente conseguiti nell'anno 2015 rispetto a quelli programmati inizialmente e che deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

- Il comma 612 della Legge nr. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza" definiscano ed approvino il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- Al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

Evidenziato che già con la Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), art. 3, comma 27 e ss., il legislatore ha dettato norme teoricamente stringenti in materia riguardanti:

- il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie istituzionali dell'ente, divieto esteso anche all'assunzione e al mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- l'obbligo di esplicita autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni (oltre che, ovviamente alle nuove assunzioni) con delibera motivata del Consiglio Comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge e successiva trasmissione della delibera alla sezione regionale della Corte dei Conti;
- l'obbligo di dismissione delle società vietate o, comunque, il cui mantenimento non è stato espressamente autorizzato dal Consiglio Comunale;

Considerato che:

- I criteri enunciati dal comma 611 della Legge nr. 190/2014 hanno un elevato contenuto soggettivo tranne quello riferito alla "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti";
- Appare evidente, pertanto, che il legislatore, pur individuando gli obiettivi e le direttrici attraverso le quali muoversi, riconosce il discrezionale ruolo programmatico dell'organo di direzione politica dell'ente riservandogli un certo spazio di autonomia di scelta e margini di flessibilità operativa che garantiscano l'approvazione di misure e iniziative realmente praticabili;

Preso atto che, in ottemperanza alla citata normativa, il Consiglio Comunale di Alanno con deliberazione nr. 2 del 21/02/2011, ha provveduto alla ricognizione delle società partecipate dall'ente;

Atteso che il Comune di Alanno detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società rispetto alle quali viene effettuata la verifica di detenibilità ai sensi della Legge nr. 190/2014:

• **1) ATO:**

Programmazione e controllo servizio idrico integrato.

Gli Enti d'Ambito Abruzzesi per il Servizio Idrico Integrato, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2011, sono in fase di riordino e unificazione nell'Ente Unico Regionale avente denominazione ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato).

All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.

Il Commissario Unico Straordinario degli Enti d'Ambito Abruzzesi, ERSI, è l'Ing. Pierluigi Caputi, Direttore LL.PP, Ciclo Idrico Integrato, Genio Civile, della Regione Abruzzo.

- **2) ACA S.p.A.** : gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Pescara nr. 4 (Ente d'Ambito Territoriale nr. 4), fornisce acqua ai Comuni facenti parte dell'ATO della Provincia di Pescara e di alcuni Comuni delle Province di Teramo e Chieti. E' una Società a totale partecipazione pubblica e l'intero pacchetto azionario è detenuto dai Comuni serviti del pescarese, teramano e chietino.

- **3) AMBIENTE S.p.A.**: è una società a totale partecipazione pubblica il cui capitale è detenuto da 42 Comuni della provincia di Pescara. La società ha per oggetto l'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione di scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti; la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei comuni soci.
- **3) COGERVAP SRL** : Svolge attività di produzione gas e distribuzione combustibili attraverso condotte.
- **4) PESCARAINNOVA SRL**: Servizi strumentali in materia informatica e consulenze – Hosting e fornitura di servizi applicativi.
- **5) ECOLOGICA PESCARESE S.P.A.** società in fase di liquidazione.

Preso visione dell'allegata Relazione Tecnica prot. nr. 4914 del 27/05/2015, nella quale viene esaminata la detenibilità delle singole società partecipate alla luce dei criteri enunciati dal comma 611 della Legge nr. 190/2014;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

Al Consiglio comunale, per l'approvazione, i seguenti interventi di razionalizzazione:

- **1) ATO**:
Programmazione e controllo servizio idrico integrato.
Gli Enti d'Ambito Abruzzesi per il Servizio Idrico Integrato, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2011, sono in fase di riordino e unificazione nell'Ente Unico Regionale avente denominazione ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato).
All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.
Il Commissario Unico Straordinario degli Enti d'Ambito Abruzzesi, ERSI, è l'Ing. Pierluigi Caputi, Direttore LL.PP, Ciclo Idrico Integrato, Genio Civile, della Regione Abruzzo.
- Interventi:**
Non di competenza del Comune.
- **2) ACA S.p.A.** : gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Pescara nr. 4 (Ente d'Ambito Territoriale nr. 4), fornisce acqua ai Comuni facenti parte dell'ATO della Provincia di Pescara e di alcuni Comuni delle Province di Teramo e Chieti. E' una Società a totale partecipazione pubblica e l'intero pacchetto azionario è detenuto dai Comuni serviti del pescarese, teramano e chietino.

Interventi:

La società risulta detenibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611, della Legge nr. 190/2014. La competenza circa un eventuale intervento di razionalizzazione è comunque da attribuirsi al nuovo Ente regionale per il Servizio Idrico che rappresenta il referente del processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica nel settore idrico ed è con tale soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le

relative politiche del Comune.

- **3) AMBIENTE S.P.A.:** è una società a totale partecipazione pubblica il cui capitale è detenuto da 42 Comuni della provincia di Pescara. La società ha per oggetto l'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione di scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti; la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei comuni soci.

Interventi:

La partecipazione nella società non risulta più funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali, pertanto si propone al Consiglio Comunale di procedere alla dismissione della partecipazione.

- **4) COGERVAP SRL** è concessionaria del servizio di distribuzione gas metano in diversi Comuni della Provincia di L'Aquila e di Pescara.

Interventi:

La società risulta detenibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611, della Legge nr. 190/2014. La società è ritenuta indispensabile in quanto la distribuzione del gas è un servizio pubblico locale e, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e ss., della Legge nr. 244/2007, è "sempre ammessa la partecipazione a società di servizi di interesse generale".

Alla luce della normativa vigente la società resta comunque obbligata a proseguire in via transitoria la gestione del servizio di distribuzione del gas fino alla data dell'affidamento al gestore aggiudicatario della prima gara dell'ambito sub provinciale di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da 5 membri, fruisce complessivamente di un trattamento economico pari ad € 21.600, 00 annui. Nell'ottica di una riduzione delle spese, pur trattandosi di una somma contenuta, appare opportuno prevedere – una riduzione dei compensi nella misura del 10%.

5) PESCARAINNOVA S.R.L.: Servizi strumentali in materia informatica e consulenze – Hosting e fornitura di servizi applicativi.

Interventi:

La società non persegue finalità di carattere istituzionale in quanto svolge attività di fornitura di servizi strumentali in materia informatica e consulenze – Hosting e fornitura di servizi applicativi.

Il Comune di Alanno dispone di una quota di capitale sociale minoritaria e quindi le decisioni strutturali competono al socio di maggioranza.

DISPONE CHE :

- La presente proposta di Piano Operativo di razionalizzazione, unitamente alla allegata Relazione Tecnica venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
- La presente proposta di Piano Operativo di razionalizzazione, unitamente alla allegata Relazione Tecnica venga trasmessa al Consiglio comunale per l'approvazione ed alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



SINDACO

Dot. De Melis Vincenzo